

OSSERVATORIO ECOREATI

A cura di

Giuseppe Battarino • Magistrato collaboratore della Commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo illecito dei rifiuti e illeciti ambientali
Silvia Massimi • Consulente della Commissione bicamerale d'inchiesta

Con l'osservatorio sulla casistica applicativa della legge 22 maggio 2015 n. 68, *Ecoscienza* mette a disposizione dei lettori provvedimenti giudiziari sia di legittimità che di merito, con sintetici commenti orientati alle applicazioni concrete della legge. Per arricchire l'osservatorio giurisprudenziale chiediamo ai lettori (operatori del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e non solo) di trasmettere alla redazione tutti i provvedimenti che ritengono significativi (dovutamente anonimizzati): decreti e ordinanze, prescrizioni, sentenze ecc.

I contributi possono essere inviati a ecoscienza@arpae.it

IL SISTEMA DELLE PRESCRIZIONI

Protocollo di intesa tra Procura generale di Milano, Arpa Lombardia e polizie giudiziarie.

Il 18 luglio 2018 è stato sottoscritto a Milano il "Protocollo di intesa per l'omogenea applicazione nel territorio distrettuale della disciplina penale prevista per i reati ambientali, con particolare riferimento al procedimento di estinzione delle contravvenzioni di cui alla Parte VI-bis del Dlgs n. 152/06, introdotta dalla legge 22 maggio 2015 n. 68, Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente".

I soggetti coinvolti sono la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, tutte le Procure della Repubblica del distretto di Milano, Arpa Lombardia, i Carabinieri forestali della Lombardia e il Noe di Milano.

Il documento (http://www.arpae.toscana.it/snpa/ecoreati/banca-dati-ecoreati/view_allegato?all_id=5860) si concentra sulla materia – di particolare rilevanza per le Agenzie – dell'estinzione in via amministrativa delle contravvenzioni in materia ambientale ai sensi della Parte VI-bis del Dlgs n. 152 del 2006 (Testo unico dell'ambiente) introdotta dalla legge n. 68 del 2015.

Il presupposto che rende opportuna una condivisione di indirizzo è il coinvolgimento necessario, nel procedimento, dell'organo accertatore, dell'organo asseveratore, della Procura della Repubblica.

La legge n. 68 del 2015, novellando il Testo unico dell'ambiente, non ha compiutamente disciplinato il procedimento, dando luogo all'emersione di incertezze interpretative; ma anche di utili prassi interpretative, che, in questo caso, nel Protocollo trovano opportuna razionalizzazione.

In sintesi, dunque, in base al Protocollo:

- la procedura estintiva viene considerata ammissibile per le sole contravvenzioni punite esclusivamente con la pena pecuniaria dell'ammenda ovvero quelle punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda
- la procedura estintiva viene considerata ammissibile anche nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia già autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge prima dell'emanazione della prescrizione
- nel caso di concorso di più persone nel reato, l'adempimento delle prescrizioni da parte di uno solo degli obbligati vale a favore di tutti i contravventori; mentre il pagamento della somma di denaro è dovuto da ciascuno dei concorrenti nel reato
- l'esistenza di un danno o pericolo di danno a risorse ambientali, ostativo alla procedura estintiva, viene ritenuta insussistente solo quando gli effetti sull'ambiente della condotta contravvenzionale possano essere rimossi dallo stesso autore della condotta
- l'organo accertatore può concedere proroghe del termine originario concesso per l'adempimento delle prescrizioni, comunicandolo all'Autorità giudiziaria
- il soggetto asseveratore delle prescrizioni viene individuato in via principale e ordinaria (ma non esclusiva) in Arpa
- la somma versata dal contravventore nell'ambito del procedimento estintivo viene destinata in via provvisoria all'ente accertatore, che la contabilizzerà in forma separata dalle altre entrate (in attesa di auspici interventi normativi).

Il protocollo disciplina poi i rapporti tra ente accertatore e Procura della Repubblica, improntandoli a un'effettività collaborativa, che in questa materia appare indispensabile: l'Agenzia o altri organi di polizia giudiziaria, già in sede di inoltro della notizia di reato, provvederanno a fornire ogni elemento utile sul danno o pericolo di danno, per le valutazioni del Pubblico ministero; l'eventuale non ammissione alla procedura estintiva dovrà essere adeguatamente motivata dall'organo accertatore, al fine di consentire – attese le rilevanti conseguenze processuali – le valutazioni del Pubblico ministero; particolarmente significative sono anche la previsione di un magistrato referente in ogni Procura della Repubblica per i rapporti con gli organi accertatori e asseveratori, e di una modulistica condivisa.

La sottoscrizione del Protocollo promosso da Arpa Lombardia e dalla Procura generale di Milano segue altre iniziative analoghe, la prima delle quali è stata quella della Procura generale di Bologna, di cui *Ecoscienza* ha dato conto a suo tempo (Alberto Candi, "Un protocollo condiviso sui reati ambientali", *Ecoscienza*, 3/2016).

Si conferma che il livello giurisdizionale utile a garantire l'omogenea applicazione delle norme in materia ambientale, che comunque abbiano effetto sul procedimento penale, è quello della Procura generale della Repubblica, con competenza distrettuale.

Il riferimento normativo è costituito dall'art. 6 Dlgs n. 106 del 2006, che prevede, a questo livello, il compito di "verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo".

I Procuratori generali relazionano a loro volta al Procuratore generale presso la Corte di cassazione: è a quel livello che si può collocare una funzione superiore. Già attualmente il Procuratore generale presso la Corte di cassazione – in particolare in materia di ambiente – è in grado di raccogliere informazioni su prassi e protocolli provenienti dai distretti e promuovere una più ampia omogenea applicazione delle norme a livello nazionale; nel maggio 2017 è stato definito un Protocollo sul funzionamento della Rete delle Procure generali nella materia ambientale. La Rete è finalizzata a dare attuazione condivisa alle attività di ricognizione e diffusione delle buone prassi in materia di accertamento dei reati ambientali; promuovere la condivisione di comuni moduli organizzativi; favorire lo scambio delle conoscenze, delle buone prassi e dei protocolli adottati in sede locale, per la loro diffusione ed eventuale condivisione con le altre realtà territoriali.

Nel quadro delineato o che va delineandosi sulla base di iniziative in sede territoriale e con una significativa presenza dei vertici della magistratura, risulterà indispensabile un'interlocuzione qualificata dal punto di vista giuridico del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, nell'esercizio dei compiti, innovativi, previsti anche in campo giudiziario e processuale dalla legge n. 132 del 2016.

Per altro aspetto, potrebbe essere utile il coinvolgimento di polizie giudiziarie anche non specializzate, ma che si confrontano quotidianamente con reati ambientali.

Infine, i contenuti dei protocolli – in particolare quelli, lineari e chiari, elaborati con il concorso di Arpa e, ora, di Arpa Lombardia – possono costituire delle linee-guida per gli interventi normativi necessari a completamento del sistema delle prescrizioni.